



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0005910 - 14/01/2011 - USCITA

Alla c.a. Sig. Roberto Orlandi  
Presidente Collegio Nazionale  
degli Agrotecnici e degli  
Agrotecnici laureati  
c/o Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71  
00186 ROMA

fax 0543 / 795.263

mail: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it)


Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande: Diplomatisti agrotecnici.

Si fa riferimento alla nota inviata da codesto Collegio Nazionale con il quale si chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di " Agrotecnico" e l'iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possano considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale verificati i percorsi formativi in questione, fa presente di ritenere i relativi titoli validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande .

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)



Risoluzione n. 5910 del 14.01.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande: Diplomati agrotecnici.

Si fa riferimento alla nota inviata da codesto Collegio Nazionale con il quale si chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di "Agrotecnico" e l'iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possano considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale verificati i percorsi formativi in questione, fa presente di ritenere i relativi titoli validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)